



Associazione Italiana di Comunicazione Politica

Statuto

DENOMINAZIONE

Art. 1 - E' costituita una Libera Associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "COMPOL – Associazione Italiana di Comunicazione Politica". L'Associazione non ha finalità di lucro.

SEDE

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Milano in Via Conservatorio n. 7, presso il Dipartimento di Studi Sociali e Politici

SCOPO

Art. 3 - L'Associazione, senza finalità di lucro, si propone di:

- favorire lo studio della comunicazione politica dentro e fuori le istituzioni accademiche;
- organizzare ricerche e studi nel settore della comunicazione politica;
- costituire un luogo di incontro, dialogo e cooperazione tra studiosi e professionisti sui temi della comunicazione e informazione politica;
- organizzare convegni, seminari, manifestazioni;
- promuovere la pubblicazione di una rivista scientifica nel settore della comunicazione politica (la "Rivista"), anche mediante la titolarità della relativa testata.

SOCI

Art. 4 - L'Associazione è composta da soci fondatori, ordinari e onorari. Tutti i soci hanno gli stessi diritti.

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno originariamente partecipato alla costituzione dell'Associazione. I soci fondatori hanno diritto di veto sulle materie concernenti la governance della "Rivista".

Possono essere ammessi come soci ordinari dal Consiglio Direttivo, dietro domanda scritta del richiedente e su presentazione di due soci:

- i professori e ricercatori universitari che svolgono studi e ricerche nei campi della

comunicazione politica;

– gli studiosi e i professionisti che condividono tale ambito di interesse e lo praticano nell'ambito delle proprie attività.

La domanda di associazione dovrà contenere le generalità del richiedente e l'indicazione del suo profilo professionale, nonché la sua disponibilità al rispetto delle finalità dello statuto e dei regolamenti associativi. Il Consiglio provvede entro un mese dal ricevimento della domanda.

I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio per ciascuna categoria, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio ovvero dallo statuto.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedente alla data dell'assemblea che approva il bilancio.

La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

PATRIMONIO

Art. 6 - L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote associative;
- b) da eventuali versamenti volontari da parte dei soci, dai contributi, dai beni e dalle donazioni che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, anche da terzi;
- c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- d) dai redditi, dalle rendite e dalle sopravvenienze derivanti dal suo patrimonio;
- e) dai proventi derivanti dall'attività editoriale.

ORGANI

Art. 7 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario.

ASSEMBLEA

Art. 8 - L'assemblea è costituita da tutti i soci che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro la fine del mese di aprile; essa è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con i contributi sociali.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, spedita, anche a mezzo fax, o a mezzo posta elettronica purché ne sia possibile provare la ricezione, a ciascuno dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o da altra persona designata dall'assemblea medesima.

Art. 9 - Sono di competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- b) la nomina di 10 (dieci) membri del Consiglio Direttivo scelti tra i soci ordinari, che durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti;
- c) le modifiche dello statuto, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- d) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori, previa, anche in tal caso, l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Le delibere di cui alle lettere a) e b) vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e l'assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le delibere di cui alle lettere c) e d) vengono invece assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Art. 10 - Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di tre deleghe.

Delle deliberazioni dell'assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Al socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione non è riconosciuto alcun diritto sul patrimonio.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo e ad esso spetta la gestione dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori, dai soci di diritto e da tre soci ordinari eletti dall'Assemblea, i quali durano in carica per tre anni, rinnovabili.

Il Consiglio Direttivo è composto da 10 soci eletti dall'Assemblea ai quali si aggiungono i soci fondatori e il direttore della Rivista

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

I Consiglieri sono rieleggibili.

In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima riunione assembleare.

Art. 12 - Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente mediante lettera contenente l'ordine del giorno, spedita, anche a mezzo fax, o a mezzo posta elettronica purché ne sia possibile provare la ricezione, a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di urgenza il termine si riduce a cinque giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni del consiglio si possono svolgere anche per audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare, dovranno risultare rispettate le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel relativo verbale:

- Che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- Che sia consentito al presidente della riunione (disponendo degli strumenti e dei mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni) di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente, e può nominare un Tesoriere e un Segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio. Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere e Segretario durano in carica tre anni.

Art. 13 - Al Consiglio, cui è affidata la gestione dell'Associazione, sono altresì affidate la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale e l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

Il Consiglio deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, sulla base delle bozze predisposte da chi svolge la funzione di Tesoriere a norma dell'articolo seguente.

Il Consiglio determina l'ammontare delle quote associative minime da versarsi annualmente da ciascuna categoria di soci e l'ammontare di eventuali contributi da versare una tantum nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

PRESIDENZA

Art. 14 - Al Presidente spettano in via autonoma e disgiunta i poteri per il compimento degli atti che rientrino nella gestione ordinaria dell'Associazione, nonché la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. La rappresentanza dell'Ente spetta altresì ai consiglieri delegati a norma dell'articolo precedente nell'ambito dei poteri loro conferiti.

Il Presidente svolge le funzioni di Tesoriere, salvo che il Consiglio Direttivo decida di attribuire tale funzione ad altro membro.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i propri poteri e quelli che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori; le medesime facoltà spettano ai consiglieri delegati nei limiti dei poteri loro attribuiti.

VICE-PRESIDENZA

Art. 14 bis - Il Vice Presidente assolve le seguenti funzioni:

- assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
- sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni, o cessi dalla sua carica;
- svolge le funzioni che il Presidente gli ha delegato.

TESORIERE

Art. 15 - Il Tesoriere tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica della Associazione da sottoporre all'assemblea.

SEGRETARIO

Art. 16 - Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e svolge quelle funzioni relative ad operazioni di gestione ordinaria dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di affidargli.

Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

RIVISTA

Art. 17 - L'Associazione promuove ed esercita il controllo scientifico sulla pubblicazione di una rivista scientifica nel settore della comunicazione politica che verrà diretta da direttore nominato dal Consiglio Direttivo e la cui testata potrà essere acquistata dall'associazione stessa.



Associazione Italiana di Comunicazione Politica

Sulle materie concernenti la governance della Rivista i soci fondatori avranno diritto di veto ai sensi dell'art. 4.

La governance della rivista verrà regolata da apposito regolamento che sarà redatto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione dopo la costituzione dell'Associazione.

ESERCIZIO

Art. 18 - Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento interno.

DURATA E SCIoglIMENTO

Art. 20 - L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea presa a norma dell'art. 9 del presente statuto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto ad istituzioni con finalità analoghe, su deliberazione della medesima Assemblea.

NORME APPLICABILI

Art 21 - Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente Statuto e nel Regolamento che verrà emanato dal Consiglio Direttivo, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Associazioni.